

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 aveva attribuito alle Camere di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura le funzioni esercitate dagli Uffici Metrici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che:

- il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n.22, di recepimento della Direttiva 2004/223/CE relativa agli strumenti di misura e il DM 29 agosto 2007 del Ministero dello sviluppo economico, aveva attribuito alle Camere di commercio le funzioni di vigilanza sugli strumenti metrici;
- l'art. 34 del Decreto legge 112 del 25 giugno 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008 dispone:
 1. *L'art. 20 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, in materia di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici.*
 2. *Presso ciascun Comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo;*
 3. *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*
- ex art. 77 della Costituzione – le norme non convertite di un decreto-legge perdono efficacia fin dall'inizio e ravvisando l'imprescindibile esigenza di assicurare medio tempore la continuità dei servizi in favore delle imprese e dei consumatori;

Vista la nota prot. n. 4851/81 in data 2 luglio 2007 con la quale la Camera Commercio di Treviso ha fornito ai Comuni indicazioni in ordine alla prima applicazione del D.L. 112/2008, in particolare riguardo al trasferimento delle funzioni in materia di metrologia legale e tutela della fede pubblica previsto all'art.34 del D.L. medesimo, rilavando che tale nuova normativa sta determinando importanti difficoltà operative che hanno come prima ricaduta un danno alla attività delle imprese;

Rilevato che è sicuramente strano che in un decreto legge abbia trovato collocazione una simile disposizione che non ha certamente il carattere dell'urgenza ed anzi, con la sua immediata efficacia, pone gravi problemi ai Comuni nel darne attuazione, non avendo a disposizione né personale qualificato, né risorse economiche per garantire questo nuovo servizio;

Acquisito che con la succitata nota la Camera Commercio di Treviso ha informato che “*proseguirà a fornire all'utenza i servizi in materia di metrologia legale e concorsi a premio*” e che “*dato il carattere di urgenza di tale situazione, l'ente opera in questo senso con effetto immediato, riservandosi di formalizzare il rapporto con i singoli comuni attraverso apposita convenzione*”;

Ritenuto giusto esprimere un vivo apprezzamento e ringraziamento per la decisione presa dalla Camera Commercio, che permette ai Comuni di organizzarsi per far fronte alle nuove funzioni da assicurare qualora la disposizione fosse confermata anche in sede di conversione in legge: cosa che si auspichiamo vivamente non avvenga;

Avuta notizia che, in considerazione delle difficoltà interpretative e gestionali ed in attesa della definitiva conversione in legge del decreto-legge in oggetto (di cui risulta sia stata chiesta l'abrogazione dell'art. 34) in comune accordo Anci-Unioncamere nazionali hanno proceduto alla definizione di un apposito Protocollo tipo da diffondere su tutto il territorio nazionale che preveda una delega da parte del Comune alla Camera di Commercio per le attività in questione, ritenendo che si possibile adottare questo Protocollo di intesa con atto d'organizzazione (Delibera di Giunta);

Visto l'allegato schema di protocollo di intesa predisposto congiuntamente da Unioncamere e Anci per regolare il rapporto tra Comuni e Camere Commercio, in questa fase transitoria di continuità dell'espletamento delle funzioni da parte delle Camere Commercio stesse;

Ritenuto opportuno approvare tale protocollo di intesa da sottoscrivere con la Camera Commercio di Treviso;

Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di protocollo di intesa da sottoscrivere con la Camera Commercio di Treviso, per la temporanea prosecuzione da parte della stessa delle funzioni in materia di metrologia legale e tutela della fede pubblica, trasferite ai Comuni con D.L. 25.6.2008, n. 112;
2. di confermare che la Camera Commercio di Treviso, data la situazione d'urgenza creatasi a seguito dell'entrata in vigore del succitato D.L. 112/2008, è autorizzata a proseguire nell'espletamento delle suddette funzioni anche in pendenza della sottoscrizione del protocollo da parte del Sindaco con il Presidente della Camera Commercio;
3. di attribuire al Responsabile del 1^a Servizio la presa in carico degli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni da concordare con la Camera Commercio, qualora la legge di conversione confermasse l'attribuzione al Comune di tale funzioni;
4. di incaricare il Presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana ad assumere urgentemente ogni utile azione nelle sedi opportune per contrastare la conversione in legge dell'art.34 del D.L. 122/2008;
5. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del d. lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

la **Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Treviso**, nella persona del Presidente di seguito denominata Camera di Commercio

il **Comune di** con sede legale in.....rappresentato dal Sindaco pro tempore

- premesso che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 aveva attribuito alle Camere di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura le funzioni esercitate dagli Uffici Metrici Provinciali per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, ai sensi del Regio Decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del Regio Decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni;
- considerato che il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 di recepimento della Direttiva 2004/223/CE relativa agli strumenti di misura e il D.M. 29 agosto 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, aveva attribuito alle Camere di Commercio le funzioni di vigilanza sugli strumenti metrici;
- visto l'art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, recante nuove disposizioni in materia di manifestazioni a premio, ove si prevede che, nei concorsi a premio, ogni fase dell'assegnazione dei premi sia effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 112/98, o di un suo delegato;
- considerato che l'art. 34 del Decreto-Legge n. 112 del 25 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008 dispone:
 - o *1. L'art. 20 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato. Sono attribuite ai Comuni le funzioni esercitate dalle Camere di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura, in materia di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici.*
 - o *2. Presso ciascun Comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.*

- considerato che l'art. 34 al comma 3 afferma:

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente

- considerato che - ex art. 77 della Costituzione – le norme non convertite di un decreto-legge perdono efficacia fin dall'inizio e ravvisando l'imprescindibile esigenza di assicurare medio tempore la continuità dei servizi in favore delle imprese e dei consumatori;

- vista la Determinazione d'urgenza del Presidente n. del che sarà ratificata dalla Giunta camerale nella prima riunione utile;

- considerato che, con D.M. 7.12.2006 del Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati stabiliti i criteri base per la determinazione delle tariffe che devono coprire i costi delle funzioni metriche esercitate dalle Camere e che, con Determinazione del Segretario Generale n. 144 del 17.10.2007 sono state approvate le nuove tariffe per i servizi dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Treviso e che, inoltre, con Determinazioni del Segretario Generale n. 30 del 13.02.2004 e n. 56 del 17.03.2005 sono state approvate quelle riguardanti l'attività relativa ai concorsi a premio,

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo:

Art. 1

Scopo della convenzione

Il Comune die la Camera di Commercio di Treviso intendono assicurare lo svolgimento delle funzioni metriche attribuite con il Decreto-Legge n. 112/2008 nonché quelle in materia di concorsi a premio e intendono altresì garantire la continuità delle attività, considerate le difficoltà di organizzare i mezzi, le risorse umane, le competenze e le professionalità. In attesa della legge di conversione del Decreto-Legge concordano che le funzioni vengano svolte dalla Camera di Commercio di Treviso su delega del Comune di

Art. 2

Oggetto della convenzione

Sottoscrivendo la presente convenzione, il Comune di delega alla Camera di Commercio di Treviso, lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti di cui al Regio Decreto 23 agosto 1890, n. 7088, al Regio Decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni e di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 nonché tutte le attività svolte dall'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Treviso alla data del 24 giugno 2008, ivi comprese le attività di delega delle verifiche ai fabbricanti e l'accreditamento dei laboratori per lo svolgimento delle verifiche. Le parti convengono che le attività predette verranno svolte secondo le modalità organizzative già in essere.

Inoltre verranno garantite le funzioni in materia di concorsi a premio di cui al D.P.R. n. 430 del 26.10.2001.

Art. 3
Durata

La presente convenzione è efficace dal giorno successivo alla data della sottoscrizione tra la Camera di Commercio di Treviso e il Comune di e non oltre il 23 agosto 2008 o in data precedente qualora intervenga la legge di conversione del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n.112.

E' fatta salva a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno tre giorni lavorativi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4
Corrispettivo per i servizi

Il Comune stabilisce che le tariffe per i servizi delegati sono quelle approvate con Determinazione del Segretario Generale n. 144 del 17.10.2007 nonché quelle approvate con Determinazioni del Segretario Generale n. 30 del 13.02.2004 e n. 56 del 17.03.2005 della Camera di Commercio di Treviso e sono dovute dagli utenti direttamente alla Camera di Commercio di Treviso quale corrispettivo.

Art. 5
Impegni del Comune aderente alla convenzione

La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun onere e nessun introito per il Comune che la sottoscrive.

Il Comune di si impegna a collaborare con gli Uffici interessati della Camera di Commercio di Treviso per l'attuazione del presente accordo.

Art. 6
Azioni di pubblicità

Le parti, nell'ambito della presente convenzione predisporranno azioni finalizzate a dar adeguata pubblicità al protocollo stesso e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i siti internet dei rispettivi Enti.

Il Comune, in particolare, si impegna a pubblicare la presente Convenzione nell'Albo Pretorio per tutto il periodo della sua efficacia.

Art. 7

Tutela dei dati personali

La Camera di Commercio, nel dare attuazione al presente protocollo, è autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e, con la sottoscrizione del presente accordo, diviene Responsabile del trattamento, nominando titolare il Dirigente responsabile dell'Area Regolazione del Mercato ed Incaricati i dipendenti degli Uffici interessati della Camera di Commercio di Treviso e si impegna a rispettare e a far rispettare gli obblighi che derivano dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO

IL COMUNE DI.....

Treviso, li _____